

Situazione Stato grave pericolosità per incendi , lavorazioni agricole e operazioni di abbruciamento residui vegetali.

Riporto di seguito il testo della normativa vigente (Reg e Circolare) in materia di abbruciamenti ed uso macchine agricole:

Art. 55.

(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi).

1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi.
2. L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a m. 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo.
3. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m. 80 dal bosco.
4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito anche a distanze inferiori a m. 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; l'abbruciamento è vietato quando spira il vento.
5. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, deve essere sempre comunicato all'IRF con preavviso di almeno cinque giorni. L'IRF può dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessità. In tutti i casi devono essere adottate le modalità e le cautele indicate al comma 4.
6. L'Abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato dall'IRF, valutate di volta in volta le circostanze di fatto.
7. A coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere, con le necessarie cautele negli spazi vuoti e precedentemente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per la cottura o riscaldamento delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
8. E' consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse.
9. L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura, è consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non è consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo.
10. L'abbruciamento di cui ai commi 4, 5, 6 e 9 è comunque vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole e quando spira il vento.
11. In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti può essere autorizzata, dall'IRF, l'accensione di uno o più fuochi a distanza inferiore a m. 100 dal bosco per consuetudini folkloristiche. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni di prevenzione.
12. Durante il periodo in cui vige lo "stato di grave pericolosità" previsto dall'articolo 42 della legge forestale, sono sospese le deroghe di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 e non è consentito l'abbruciamento dei residui vegetali a distanze inferiori a m. 50 dal bosco.
13. Le infrazioni sono punite, ai sensi dell'articolo 52, comma 11, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo, in caso di danno al bosco. Lo svolgimento delle attività in assenza delle prescritte autorizzazioni o comunicazioni è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge forestale.

TESTO DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Articolo 55

(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi)

La Liguria è una regione ad elevato indice di boscosità e pressoché tutto il suo territorio è caratterizzato da un alto rischio per gli incendi boschivi per cui, nei boschi e in prossimità dei medesimi, devono essere adottate tutte le cautele del caso per evitare che l'uso improprio del fuoco possa innescare principio di incendio con gravi conseguenze per il patrimonio forestale.

Le misure di cautela e la gradualità di attenzione devono quindi essere intensificate in rapporto alla vicinanza con il bosco e la norma, in linea di principio, vieta a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a 100 m. dai medesimi.

Tuttavia l'uso del fuoco, anche a distanza superiore ai 100 m., può rappresentare un pericolo per i boschi limitrofi in presenza di particolari condizioni climatiche nonché in rapporto alle dimensioni del fuoco stesso, per cui si ritiene che l'uso del fuoco debba sempre essere controllato adeguatamente e contenuto il più possibile.

Tra le misure precauzionali rientrano: non accendere fuochi in presenza di vento per evitare il trasporto di faville, ripulire l'area circostante al fuoco da materiale combustibile, isolare la zona d'uso del fuoco con pietre o altro materiale idoneo per evitare l'eventuale propagazione del fuoco, munirsi di adeguate disponibilità d'acqua per far fronte allo spegnimento e comunque vigilare costantemente sulla fiamma e non abbandonare il fuoco fino a che non sia definitivamente spento. Durante lo stato di grave pericolosità è comunque da escludere l'uso del fuoco in presenza di vento e nelle ore notturne in quanto renderebbe difficoltosa l'attivazione dell'intervento di spegnimento in caso di incendio. Al fine di acquisire elementi aggiuntivi di precauzione caso per caso, attese le gravi responsabilità in caso di incendio, si consiglia di rivolgersi al Corpo Forestale dello Stato.

Poiché nell'esercizio dell'attività agricola si pratica l'abbruciamento dei residui vegetali, spesso anche per ragioni fitosanitarie, la norma prescrive alcuni obblighi a carico di chi provvede all'abbruciamento onde evitare rischi di incendio per i boschi.

In regime di normalità, e cioè in assenza dello stato di grave pericolosità, chi pratica l'abbruciamento dei residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola deve:

- a) a distanze superiori a m. 80 dal bosco (comma 3), adottare le idonee misure di prevenzione adeguate alla natura e all'intensità del fuoco medesimo, analoghe a quelle previste per l'uso del fuoco a distanze superiori a 100 m.;
- b) a distanze comprese tra m. 80 e m. 50 dal bosco (comma 4 e 10), circoscrivere e isolare il fuoco naturalmente o con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; è vietato comunque accendere il fuoco quando spira vento e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole;
- c) a distanze inferiori a m. 50 (comma 5), dare comunicazione all'IRF di voler provvedere all'abbruciamento medesimo. Tale comunicazione deve pervenire all'IRF per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere i dati anagrafici dell'interessato, l'indirizzo e eventuale recapito telefonico per le comunicazioni del caso, nonché il giorno, l'ora, la località e l'esatta ubicazione in cui si intende effettuare l'abbruciamento. L'IRF può dettare prescrizioni o inibire l'abbruciamento, informando l'interessato prima dell'ora stabilita per l'accensione. Valgono in ogni caso le cautele imposte dai commi 4 e 10 del presente articolo. Atteso l'elevato rischio di incendio che caratterizza il territorio ligure, e in particolar modo il versante tirrenico, si raccomanda di limitare l'abbruciamento a distanza inferiore a 50 m. dai boschi ai soli casi di estrema necessità e di impossibilità di reperimento di aree alternative a distanze superiori;
- d) all'interno del bosco, chiedere autorizzazione dell'IRF (comma 6);
- e) all'interno dei castagneti da frutto, individuare piccole aree ben circoscritte ove provvedere all'abbruciamento purché in assenza di vento e nelle ore diurne, (mentre è vietato l'uso del fuoco andante per la ripulitura del suolo) (comma 9 e 10). Si ricorda in proposito che i castagneti da frutto sono quelli in possesso dei requisiti di cui all'art.38 delle P.M.P.F..

Al fine di agevolare le modalità di comunicazione di cui al punto c) e di rendere più tempestive le valutazioni dell'IRF in rapporto alle effettive condizioni climatiche del momento in cui si dovrà procedere all'abbruciamento, gli IRF medesimi possono individuare procedure più rispondenti alle esigenze del loro territorio.

Nulla è innovato rispetto alle precedenti P.M.P.F. per coloro che per motivi di lavoro soggiornano nei boschi relativamente all'uso del fuoco finalizzato alla cottura o al riscaldamento di vivande (comma 7).

Durante lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' di cui all'art. 42 della l.r. 4/99 è consentito bruciare residui vegetali solo nei casi di cui alle precedenti lettere a), e b), con il divieto a distanze inferiori a m.50 dal bosco; è vietato l'abbruciamento in tutti gli altri casi (comma12).

Per quanto riguarda infine le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno di cui all'art.2, comma 2 lett. e) della l.r. 4/99 l'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali è consentito solo alle distanze dal bosco ed alle condizioni di cui alle predette lettere a), e b) con il divieto a distanze inferiori a m.50 dal bosco (comma 12).

Al riguardo si coglie l'occasione per precisare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 42 della l.r. 4/99. Durante il periodo di grave pericolosità in tutti i boschi e nelle superfici di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), c), d) ed f) nonché "in ogni altra parte del territorio in prossimità dei boschi ... è vietato: accendere fuochi...". La prossimità dei boschi viene individuata con le distanze previste dall'art. 55, sopra trattato. Relativamente alle superfici non considerate bosco di cui alle lettere precedenti ma sottoposte alla disciplina di cautela per fini di prevenzione incendi si precisa che sulle stesse non è consentita l'accensione del fuoco. Tuttavia, relativamente alle superfici di cui alla lettera f), si ritiene che qualora i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani siano ubicati negli agglomerati urbani, non siano in prossimità dei boschi e comunque siano posti a distanze tali da non costituire rischi di incendio per i boschi medesimi, l'accensione dei fuochi sia possibile, salvo diverse altre disposizioni normative, in quanto non rientranti nella disciplina forestale mirata alla salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale.

Nei casi non riguardanti le attività agricole o selvicolturali le P.M.P.F. regolamentano:

- a) l'accensione del fuoco all'interno di boschi purché in aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse (comma 8); è ovvio che nella idoneità delle aree devono rientrare anche tutte le misure di prevenzione al fine di evitare che accidentalmente il fuoco possa innescare un incendio di bosco. Pertanto le strutture devono essere posizionate in luoghi adeguati, possibilmente al riparo dal vento ed adeguatamente distanti dalla vegetazione arborea. I fuochi devono comunque essere sempre definitivamente spenti prima di essere lasciati incustoditi. Si auspica inoltre la presenza di idonei punti d'acqua. Tali precauzioni dovranno essere particolarmente osservate durante il periodo in cui vige lo stato di grave pericolosità.
- b) l'accensione del fuoco a distanza inferiore di 100 m. dal bosco in occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti previa autorizzazione dell'IRF (comma 11). A distanze superiori a 100 m. vale quanto già rappresentato per il comma 2. Durante lo stato di grave pericolosità l'autorizzazione non può comunque essere concessa.